

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra il **Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina** (di seguito, **Dipartimento**) nella persona del Direttore, Prof. Giuseppe Giordano

E

il **Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria** (di seguito, **Liceo**), nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Princi;

VISTO:

- l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;
- la L. 241 del 1990 e s.m.i.;
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la Direttiva Ministeriale 16 agosto 2000, n. 202 sul sistema di formazione continua del personale della scuola;
- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, e in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale, e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;

- il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n.53";
- il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
- il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art.1 della legge 2 agosto 1999 n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1 lettere a), h), c) della legge 11. gennaio 2007, n.1";
- il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.1";

**CONSIDERATO:**

- che, il conseguimento delle finalità dell'Università e delle singole Istituzioni Scolastiche autonome sollecita un rapporto di collaborazione stabile e continuativo nell'ottica di favorire un proficuo rapporto tra le due realtà e rendere più agevole il passaggio dei giovani dalla scuola all'Università;
- che, l'Università intende rafforzare le iniziative rivolte alle scuole per contribuire e sviluppare l'innovazione e consolidare la cultura della collaborazione con il sistema educativo di istruzione e formazione;
- che, i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano la società attuale hanno determinato processi d'innovazione e trasformazione significativi di tutti i Paesi, riconoscendo e valorizzando il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e della comunità accademica, rendendo necessaria l'attività di orientamento formativo;
- che, è interesse delle predette Istituzioni cooperare allo studio, sviluppo e diffusione di pratiche e percorsi di orientamento formativo di qualità, attraverso l'interscambio di conoscenze, modelli e reciproche esperienze anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

## PREMESSO CHE

per contrastare e prevenire la dispersione scolastica e formativa, obiettivo prioritario dell'U.E., le parti convengono di realizzare iniziative dirette ad un più efficace raccordo tra l'istruzione secondaria ed i percorsi accademici superiori, quali:

- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università, e gli enti pubblici e privati;
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei;
- sostenere il coordinamento tra i soggetti istituzionalmente competenti nel settore dell'orientamento;
- mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi formativi con particolare riferimento a quelli artistici, sul mercato del lavoro e delle professioni;
- favorire la diffusione di tirocini di orientamento nella scuola e nell'Università e Istituti di Alta Formazione;
- contribuire alla individuazione delle competenze – chiave, indispensabili per la formazione della persona ed ai fini dell'occupazione;
- formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Obiettivi

1. Le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano d'intesa percorsi, progetti e metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale tra la Scuola e l'Università, anche al fine di dare voce ad interventi di orientamento, attraverso stages, tirocini, seminari, percorsi di alternanza scuola/lavoro e progetti educativi e formativi, da effettuarsi sia presso il Dipartimento (DICAM) sia presso il Liceo. Tali percorsi si svolgeranno sotto la responsabilità del Liceo e saranno dallo stesso progettati, attuati e valutati, in collaborazione con il Dipartimento.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi individuati debbano essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Tali percorsi, pertanto, si configurano come una metodologia didattica innovativa, che valorizza l'aspetto formativo

dell'apprendimento, ponendo prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali, oltre che sugli aspetti connessi all'acquisizione di nuove esperienze e future professionalità.

3. In tale prospettiva, i percorsi non costituiscono un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, ma si configurano quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

#### Art. 2 - Durata

1. Lo sviluppo del progetto formativo di cui al presente protocollo avrà durata biennale (anno scolastico 2018-2019/2019-2020) e potrà essere rimodulato *in itinere* con accordi scritti tra le parti, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate nonché dell'evolversi del quadro normativo di riferimento.

#### Art. 3 - Struttura dei modelli di percorsi formativi

1. In generale, i progetti formativi si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.
2. L'attività per gli studenti avrà carattere orientativo e sarà anche finalizzata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
3. Le attività oggetto di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili, tenuto conto delle disposizioni e della normativa regolamentare di Ateneo vigenti in materia di crediti formativi e certificazioni.

#### Art. 4 - Compiti dei soggetti attuatori

1. Per promuovere i progetti formativi oggetto del presente protocollo, i soggetti sottoscrittori realizzeranno, d'intesa fra loro, le seguenti azioni:

Il Liceo:

- a) coordinerà azioni di informazione per diffondere tra i docenti, gli allievi e le loro famiglie, la più ampia conoscenza delle opportunità che i percorsi formativi proposti presentano;
- b) fornirà le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica;
- c) coordinerà l'attività di monitoraggio e valutazione.

Il Dipartimento:

- a) individuerà i docenti, le attività e gli spazi che garantiscano l'efficacia dell'azione formativa;
- b) curerà la sensibilizzazione e l'orientamento dei soggetti coinvolti;

- c) curerà le attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa, anche attraverso la valutazione dei suoi punti di forza e di debolezza;
- d) collaborerà alle attività di progettazione e preparazione degli interventi, fornendo - laddove richiesto- supporto e assistenza.

#### Articolo 6 - Coperture assicurative e sicurezza dei luoghi

1. Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e dei propri studenti impegnati nelle attività oggetto del presente protocollo.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli studenti, del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati che in ragione dell'attività specificamente svolta, presso le strutture delle due parti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.). Al riguardo, le parti concordano che quando il personale e gli studenti delle due parti si recano presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione previste nel presente protocollo, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi dallo stesso realizzata – così come previsto dalla normativa vigente in materia-, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Gli studenti, il personale ed i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### Art. 7 - Monitoraggio e valutazione delle esperienze

1. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa i soggetti firmatari, si assumono il compito di individuare, promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione del presente protocollo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.

#### Art. 8 - Imposta di bollo

1. Il presente protocollo è soggetto all'imposta di bollo, a carico del Liceo, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto

dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W  
02008 16511 000300029177.

Per il Dipartimento di Civiltà antiche  
e moderne dell'Università di Messina

Per il Liceo Scientifico  
"Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria